

AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VALLE DEL CHIAMPO"

REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

INDICE

TITOLO I: OGGETTO, DEFINIZIONI E COMPETENZE

- Art. 1: oggetto del Regolamento
- Art. 2: definizioni
- Art. 3: competenze

TITOLO II: PRELIEVI IDRICI

- Art. 4: prelievi idrici autonomi

TITOLO III: AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI ALLACCIAMENTO

- Art. 5: autorizzazione allo scarico
- Art. 6: procedimento di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
- Art. 7: rilascio del permesso di allacciamento per gli scarichi di acque reflue domestiche, nonché per gli immobili adibiti ad attività industriali
- Art. 8: rilascio pareri per nuovi piani di urbanizzazione
- Art. 9: validità dell'autorizzazione allo scarico e del permesso di allacciamento

TITOLO IV: MANUFATTI, MODALITA' E CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO

- Art. 10: impianti di depurazione e opere di fognatura e di allacciamento
- Art. 11: esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese
- Art. 12: servitù di passaggio per gli allacciamenti
- Art. 13: modalità tecniche di allacciamento
- Art. 14: allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore dal piano stradale
- Art. 15: manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento
- Art. 16: insediamenti temporanei
- Art. 17: immissioni vietate
- Art. 18: pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

TITOLO V: ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

- Art. 19: oggetto
- Art. 20: limiti di emissione
- Art. 21: caratteristiche tecniche delle reti interne e dei manufatti di allacciamento
- Art. 22: precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche
- Art. 23: impianti di pretrattamento
- Art. 24: strumenti di controllo in automatico
- Art. 25: ispezioni e controlli
- Art. 26: disciplina dei cicli produttivi

TITOLO VI: TARIFFE, CONTROLLI, PENALITA', MAGGIORAZIONI TARIFFARIE, RISOLUZIONE

- Art. 27: tariffa di gestione
- Art. 28: tariffe per gli scarichi di acque reflue domestiche
- Art. 29: tariffe per gli scarichi di acque reflue industriali, nonché di acque meteoriche di dilavamento e/o di prima pioggia provenienti da stabilimenti industriali
- Art. 30: accertamento e riscossione
- Art. 31: reclami
- Art. 32: contenzioso
- Art. 33: sanzioni
- Art. 34: penalità contrattuali e maggiorazioni tariffarie
- Art. 35: contratto di utenza
- Art. 36: revoca e sospensione dell'autorizzazione e risoluzione del contratto
- Art. 37: carta dei servizi per gli utenti
- Art. 38: pubblicità del Regolamento
- Art. 39: modulistica per gli utenti

TITOLO VII: NORME FINALI

- Art. 40: entrata in vigore del Regolamento e sua applicazione
- Art. 41: allegati al Regolamento
- Art. 42: norme gestionali di attuazione del Regolamento
- Art. 43: abrogazioni di disposizioni incompatibili

ALLEGATO 1: Limiti di emissione allo scarico

ALLEGATO 2: Penalità contrattuali e sospensione dell'autorizzazione per il superamento dei limiti quali-quantitativi di emissione allo scarico

TITOLO I OGGETTO, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'utilizzo della rete fognaria urbana e degli impianti di depurazione da parte del Gestore del servizio idrico integrato (di seguito detto "Gestore"), ai sensi della parte III del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 5/98, nonché gli scarichi di qualsiasi tipo in essi recapitanti.

Esso è volto alla definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili nonché dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e dei dispositivi automatici di controllo; è volto altresì alla definizione delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico e dei permessi di allacciamento, delle facoltà di ispezione e controllo da parte del Gestore, di ogni altro aspetto della attuazione del servizio idrico integrato, nella parte relativa al collettamento ed alla depurazione delle acque reflue urbane.

In particolare il presente Regolamento ha lo scopo di definire: le procedure di determinazione dei limiti di accettabilità qualitativi e quantitativi degli scarichi nella rete fognaria, e ciò in base alle caratteristiche degli impianti ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita dalle norme statali e regionali, nonché delle prescrizioni regolamentari stabilite dal soggetto gestore del collettore terminale di trasferimento;

- le modalità per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico e dei permessi di allacciamento alla rete fognaria;
- le norme tecniche di allacciamento alla rete fognaria;
- i criteri per la determinazione delle tariffe, delle spese di allacciamento e di istruttoria nonché delle relative modalità di esazione;
- le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità e quantitativi ed alle altre prescrizioni contenute nella autorizzazione;
- le penalità e le maggiorazioni tariffarie connesse ad inadempimenti del contratto di utenza.

Il presente Regolamento si colloca nel quadro della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, che trova applicazione anche per tutti gli aspetti in esso non specificamente disciplinati. A tal fine, vanno fra l'altro considerati;

- la Direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, n. 271/CEE, concernente il Trattamento delle acque reflue urbane;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo;
- il Dpcm 4 marzo 1996, recante Disposizioni in materia di risorse idriche;
- il D.lgs. 152/06, Parte III, recante disposizioni in materia di tutela del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- la legge della regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, recante Norme per la tutela dell'ambiente, con tutte le modificazioni successivamente introdotte;
- la legge della regione Veneto 27 marzo 1998, n. 5, recante Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali;
- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) vigente;
- la Convenzione stipulata tra Autorità d'Ambito e Gestore il 29 febbraio 2000, n. 135.365;
- il Regolamento adottato dal Comitato direttivo del gestore del collettore terminale di trasferimento

5. La raccolta, il trasporto ed il conferimento in discarica, o ad altri impianti di trattamento, di rifiuti di qualsiasi genere (compresi i rifiuti liquidi) sono disciplinati dal D.lgs. 152/06 Parte IV (recante la disciplina generale in materia di gestione dei rifiuti) e sono estranei alla disciplina contenuta nel presente Regolamento, pur essendo i servizi erogati dal Gestore in tale campo strettamente connessi con il servizio idrico integrato.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- a) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- b) scarico: qualsiasi immissione di acque reflue, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria, effettuata esclusivamente tramite un sistema

stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione delle acque reflue con il corpo recettore o con la rete fognaria. Sono esclusi i rilasci di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché, nelle aree non individuate ai fini di bonifica ambientale, delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni di carattere temporaneo, realizzati allo scopo di deprimere la falda, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti al livello della falda;

- c) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- d) acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e, in generale, dalle acque meteoriche di dilavamento; sono riconducibili alle acque reflue industriali anche le acque meteoriche di dilavamento che dilavano superfici ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, oppure in cui avvengano lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico, o ricorrono altre circostanze, che comportino la possibilità di dilavamento di sostanze pericolose o comunque di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;
- e) acque reflue urbane acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- f) acque meteoriche di dilavamento: la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- g) acque di prima pioggia: ferma la disciplina di cui all'art. 22 del presente Regolamento ed all'art. 39 del PTA (e relativi provvedimenti, anche successivi, di attuazione), le acque di prima pioggia corrispondono nei primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento;
- h) acque di seconda pioggia: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell'ambito del medesimo evento piovoso;
- i) agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
- j) rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane;

2. La rete fognaria è composta dai seguenti tratti:

a) rete fognaria mista: rete fognaria che canalizza sia acque reflue urbane che acque meteoriche di dilavamento;

- b) rete fognaria separata, la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali (cd. rete bianca) adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia e anche delle acque di seconda pioggia e di lavaggio, se ritenute contaminate, e la seconda (cd. rete fognaria nera) adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane, unitamente alle eventuali acque di prima pioggia e anche delle acque di seconda pioggia e di lavaggio, se ritenute contaminate;

3. Ai fini del presente Regolamento di fognatura, sono assimilate alle acque reflue domestiche, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 34 del PTA, le acque reflue:

- a) prodotte da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) prodotte da imprese dedite ad allevamento di animali;
- c) prodotte da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e di complementarietà funzionale del ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente

in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) prodotte da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore ad un Kg/mq di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri/secondo;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche:

e.1) le acque reflue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione, ricreativa, turistica e scolastica, commerciale e di servizi quali:

- 1) stabilimenti termali, fermo restando quanto stabilito all'articolo 35;
- 2) magazzinaggio;
- 3) comunicazioni;
- 4) intermediazione monetaria, finanziaria, immobiliare;
- 5) informatica e studi professionali;
- 6) pubblica amministrazione e difesa, con esclusione dei laboratori scientifici, anche di quelli a carattere didattico, e purché all'interno dei vari insediamenti non si svolgono attività diverse da quelle previste dal codice ISTAT principale;
- 7) altri servizi pubblici, sociali e personali, come definiti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 14/12/1992 Allegato 1, suballegato D, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale 7/1/1993, limitatamente ai punti 91, 92, 93, con esclusione del punto 93.01, e ad esclusione dei laboratori scientifici, anche di quelli a carattere didattico;
- 8) laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
- 9) lavanderie e stirerie che siano rivolte esclusivamente all'utenza residenziale e che utilizzino lavatrici ad acqua con capacità complessiva massima di carico pari a 20 Kg;
- 10) attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;

e.2) le acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali, qualora siano coltate e scaricate con rete separata da quella delle acque reflue industriali;

e.3) le altre acque reflue che, prima di ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

temperatura	=	30°C
PH	=	7,5 - 8,5
solidi sospesi	=	200 mg/l
COD	=	500 mg/l
BOD ₅	=	250 mg/l
N totale	=	80 mg/l
N ammoniacale	=	30 mg/l
P totale	=	10 mg/l
tensioattivi	=	4 mg/l
oli e grassi	=	40 mg/l

(altri inquinanti, qualora presenti, devono essere contenuti entro i limiti di emissione previsti dalla tabella 1 allegato B, colonna scarico in acque superficiali del PTA, nel caso di scarico in acque superficiali, o entro i limiti previsti dalla tabella 2 allegato C del PTA, integrati dalle disposizioni previste all'art. 30 comma 7 delle NTA del PTA medesimo, nel caso di scarico sul suolo).

4. Ai fini del presente Regolamento, si definiscono, inoltre:

impianti di depurazione: le strutture tecniche che diano luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad esse convogliato dalla rete fognaria;

impianto di pretrattamento: ogni struttura tecnica atta a ricondurre le acque reflue nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella rete fognaria o per il conferimento agli impianti di depurazione;

pozzetto di ispezione: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque reflue e/o per il prelievo dei campioni;

dispositivi automatici di regolazione e controllo: strutture, manufatti ed apparecchiature destinate alla effettuazione automatica di misurazioni volumetriche e/o prelievi ed analisi del refluo scaricato, nonché della regolazione idraulica dei flussi, collocati all'interno od all'esterno degli insediamenti industriali;

stabilimento industriale o semplicemente stabilimento: tutta l'area sottoposta ad un unico soggetto, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 della parte terza del D.Lgs n.152/06;

impianti Imhoff e manufatti simili: sistemi di smaltimento delle acque reflue domestiche o delle acque reflue urbane sul suolo o nel sottosuolo attraverso:

- Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio;
- Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione;
- Vasca Imhoff seguita da vassoio o letto assorbente.

Art. 3 Competenze

1. Per quanto rileva ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e ferme le ulteriori competenze attribuite ai medesimi soggetti dalla normativa di settore, vengono di seguito specificate le competenze di Regione, Autorità d'Ambito, Gestore del collettore terminale, Gestore, Comune e Provincia.

2. Spetta alla Regione:

- a) definire i valori limite di emissione delle acque reflue della rete fognaria, in conformità a quanto previsto e disciplinato dal Dlgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché la disciplina dei controlli preventivi (autorizzazioni) e successivi degli scarichi;
- b) provvedere al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico del collettore terminale di trasferimento, nonché al controllo successivo dello scarico medesimo;

3. Spetta all'Autorità d'Ambito:

- a) approvare il presente Regolamento di fognatura e sue modificazioni;
- b) approvare la Carta dei Servizi e sue modificazioni;
- c) definire i criteri generali per la determinazione dei valori limite di emissione delle acque reflue industriali all'interno della rete fognaria urbana;
- d) approvare i valori limiti di emissione nella rete fognaria urbana proposti dal Gestore;
- e) definire i criteri generali per la determinazione della tariffa di gestione del servizio idrico integrato;
- f) approvare la tariffa di gestione del servizio idrico integrato.

4. Spetta al gestore del collettore terminale di trasferimento (inteso come il Consorzio, costituito ai sensi dell' art. 124, comma 2 Dlgs 152/2006, che gestisce il collettore terminale di trasferimento degli effluenti depurati del bacino conciaro Agno – Chiampo, nel quale confluiscono gli scarichi finali degli impianti di depurazione condotti dal Gestore):

- a) gestire il tratto di rete fognaria a valle degli impianti di depurazione condotti dal Gestore che scaricano nel collettore terminale di trasferimento;
- b) rilasciare l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dagli impianti di depurazione condotti dal Gestore;
- c) stabilire i limiti di emissione per lo scarico di acque reflue urbane provenienti dagli impianti di depurazione medesimi.

5. Spetta al Gestore:

- a) gestire la rete fognaria nonché gli impianti di depurazione ad essa collegati;
- b) fatta salva l'inderogabilità dei limiti fissati nella tabella 3/A e di quelli fissati dalla tabella 3 per le sostanze di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'Allegato V alla parte III del Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, fissare i valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria, in conformità ai criteri emanati dall'Autorità d'Ambito, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti di depurazione ed in modo che sia assicurato il rispetto dei limiti di emissione delle acque reflue urbane definiti dalle Regioni, in conformità a quanto previsto dal Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) rilasciare le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria;
- d) rilasciare i permessi di allacciamento alla rete fognaria;

- e) applicare la tariffa di gestione del servizio idrico integrato e provvedere alla sua esazione, in conformità a quanto disposto dall'Autorità d'Ambito;
- f) provvedere ad un controllo adeguato del rispetto dei valori limite di emissione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria, anche (in particolare) per le finalità previste nel contratto di somministrazione, nonché istituire un sistema di controlli amministrativi a campione sugli scarichi di acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria, ai sensi e per le finalità di cui al D.lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) provvedere alla riscossione delle penali contrattuali e delle maggiorazioni tariffarie per i casi di inadempimento degli obblighi assunti dagli utenti attraverso il contratto di utenza stipulato con il Gestore;
- h) rilasciare le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate in recapiti diversi dalla rete fognaria su specifica delega rilasciata dalle amministrazioni comunali;
- i) accertare l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche.
6. Spetta al Comune:
- a) provvedere all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al Dlgs 152/2006 connesse a violazioni amministrative afferenti a scarichi di acque reflue all'interno della rete fognaria;
- b) esercitare il controllo della gestione del servizio idrico integrato da parte del Gestore, qualora Società in house, delle Amministrazioni Comunali socie.
7. Spetta alla Provincia:
- a) provvedere al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in recapiti diversi dalla rete fognaria, nonché al controllo successivo degli scarichi medesimi;
- b) provvedere al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dagli impianti Imhoff condotti dal Gestore, nonché al controllo successivo degli scarichi medesimi;
- c) provvedere all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al D.lgs. 152/2006 connesse a violazioni amministrative afferenti a scarichi di acque reflue urbane e industriali in recapiti diversi dalla rete fognaria.

TITOLO II PRELIEVI IDRICI AUTONOMI

Art. 4 Prelievi idrici autonomi

1. Fatta salva la competenza della Regione per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque, gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono darne indicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.
2. Tutti i titolari di scarichi di acque reflue industriali o domestiche che provvedono autonomamente (in tutto o in parte) all'approvvigionamento idrico e immettono le acque di scarico in rete fognaria, sono tenuti al pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione.
3. Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione, la quantità di acqua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua complessivamente fornita, prelevata o accumulata dall'utente, tanto dall'acquedotto, quanto da fonti diverse (pozzi, sorgenti, cisterne, ecc.).
4. Nel caso sia installato un misuratore della portata dello scarico, la determinazione di cui al punto precedente avviene sulla base dei dati risultanti dalla lettura del misuratore medesimo.
5. Su ciascuna fonte di prelievo dovranno essere installati, a cura e spese dell'Utente, idonei strumenti di misura (quali contatori volumetrici), approvati dal Gestore.
6. Tali strumenti dovranno essere sigillati dal Gestore dopo verifica della loro idoneità tecnica. Il Gestore potrà sempre accedervi durante i normali orari lavorativi.
7. Gli Utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione dovranno darne comunicazione scritta al Gestore entro 10 giorni, ottemperando alle prescrizioni dei commi precedenti.
8. Le spese per il rilevamento del consumo idrico saranno totalmente a carico dei singoli Utenti. Il Gestore si riserva di effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti,

- installando idonei strumenti di misura delle portate nel manufatto all'uopo predisposto sul condotto di scarico.
9. Qualora non sia presente idoneo misuratore di portata, ovvero in caso di malfunzionamento dello stesso, la tariffa per i servizi di fognatura e depurazione per le utenze dotate di approvvigionamento idrico autonomo, allacciate alla pubblica fognatura, verrà conteggiata sulla base della dichiarazione annuale effettuata al Gestore, salvo diversa determinazione dell'Autorità d'Ambito..
 10. Tutti gli utenti industriali, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino usi di acqua che non comportino scarichi nella rete fognaria, debbono dichiarare al Gestore tali usi nella domanda di autorizzazione allo scarico. Il Gestore ha facoltà di verificare in ogni momento la correttezza delle dichiarazioni degli utenti.
Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne preventiva comunicazione scritta al Gestore.
 11. Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono obbligati ad effettuare la denuncia di cui all'art. 165, comma 2 Dlgs. 152/2006 al Gestore sulla apposita modulistica da questi predisposta entro il 31 gennaio di ogni anno.
 12. per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento, relativamente ai prelievi idrici autonomi, a quanto previsto dalla normativa regionale e, in particolare, dall'art. 40 delle NTA del PTA.

TITOLO III AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI ALLACCIAMENTO

Art. 5 Autorizzazione allo scarico

1. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria devono essere preventivamente autorizzati dal Gestore, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 59/05, per le attività e stabilimenti soggetti a tale disciplina e sono comunque subordinati alla preventiva stipula del contratto di utenza.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche sono preventivamente assentiti dal Gestore con il rilascio del permesso di allacciamento e sono comunque subordinati alla preventiva stipula del contratto di utenza. Il permesso di allacciamento è tacitamente rinnovato ogni quattro anni.
3. Le acque reflue di tipo domestico (da cucine, lavanderie, servizi igienici, mense, ecc.) provenienti da uno stabilimento industriale sono assentite come scarichi di tipo domestico (cioè assimilate) se sono immesse nella rete fognaria con allacciamento separato da quello dei reflui derivanti dal processo di lavorazione; se le acque reflue domestiche sono invece unite, a monte della immissione nella rete fognaria o negli impianti centralizzati di depurazione, con uno o più scarichi di reflui del processo produttivo, esse sono assoggettate al regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue industriali.
4. Il Gestore può richiedere, per gli scarichi industriali, che le acque reflue domestiche siano convogliate a monte della immissione nella rete fognaria, cioè a monte del pozzetto finale di prelievo e/o dei dispositivi automatici di controllo.
5. Restano ferme le norme particolari inerenti al procedimento di rilascio dell'autorizzazione allo scarico previste nel D.lgs. 59/05 per gli impianti e le attività ricadenti nell'ambito di operatività del medesimo decreto e/o nell'art. 11 delle NTA del PTA per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108 D.lgs. 152/06.

Art. 6 Procedimento di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali

1. La domanda di autorizzazione è presentata al Gestore, redatta sui modelli da esso predisposti, e deve contenere tutti gli elementi indicati all'art. 125 del D.lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, e quelli ulteriori indicati nel presente Regolamento.
2. Il Gestore, avvalendosi di personale proprio ovvero di terzi allo scopo incaricati, svolge l'istruttoria e provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione entro 90 giorni dalla ricezione della domanda ovvero dalla scadenza del termine concesso per inviare chiarimenti o documentazione integrativa ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo.

3. Il Gestore può effettuare sopralluoghi e richiedere chiarimenti o un'integrazione della documentazione. Il mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione - entro il termine indicato nella richiesta - comporta il rigetto della domanda.
4. L'autorizzazione è rilasciata in capo all'utente (individuato, nel caso di persona giuridica, nel titolare o legale rappresentante *pro tempore*) e viene meno di diritto in caso di scioglimento, cessazione della impresa o sottoposizione della stessa a procedura di fallimento. Eventuali variazioni della ditta, ragione sociale e/o titolarità dell'impresa non implicano automatica decadenza dell'autorizzazione, ma debbono venire preventivamente comunicate al Gestore - che ne dà conferma entro 30 giorni dalla ricezione - producendo il nuovo certificato camerale. Il Gestore può richiedere chiarimenti o un'integrazione della documentazione. Per i casi di mancata segnalazione della variazione e di mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione si rinvia a quanto stabilito dall'art. 36 del presente Regolamento.
5. Il possesso del permesso di allacciamento per l'immobile è condizione per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria. Lo scarico non può essere attivato senza che sia stata preventivamente rilasciata l'autorizzazione allo scarico.
6. Il Gestore stabilisce l'importo delle spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico che sono a carico del richiedente, in conformità al comma 11 dell'art.124 del D.Lgs 152/06.

Art. 7 Rilascio del permesso di allacciamento e scarico per gli scarichi di acque reflue domestiche, nonché per gli immobili adibiti ad attività industriali

1. Le domande di rilascio del permesso di allacciamento e scarico per gli scarichi di acque reflue domestiche, redatte sui modelli predisposti dal Gestore, sono presentate a quest'ultimo da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sull'immobile, conformemente alle prescrizioni ed alle norme tecniche stabilite dal Gestore.
2. Il Gestore svolge l'istruttoria e rilascia il relativo permesso entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
3. Le domande di rilascio del permesso di allacciamento e scarico per gli immobili adibiti ad attività industriali, redatte sui modelli predisposti dal Gestore, sono presentate a quest'ultimo da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sull'immobile.
4. Il Gestore svolge l'istruttoria e rilascia il relativo permesso entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.
5. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, il Comune avvisa i potenziali utenti con anticipo di almeno trenta giorni, mediante gli opportuni mezzi di comunicazione. Il Gestore notifica loro il termine entro il quale devono presentare il progetto di allacciamento, predisposto da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale secondo le norme tecniche stabilite dal presente Regolamento.
6. Il Gestore stabilisce l'importo delle spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di allacciamento.

Art. 8 Rilascio pareri per nuovi piani di urbanizzazione

1. Il Gestore fornisce parere preventivo e vincolante al Comune, secondo le prescrizioni e le norme tecniche dallo stesso emanate, nei procedimenti di modifica degli strumenti urbanistici, di approvazione di nuove lottizzazioni e di rilascio delle concessioni edilizie per nuovi fabbricati. Tale parere non sostituisce in ogni caso il permesso di allacciamento alla rete fognaria.

Art. 9 Validità dell'autorizzazione allo scarico e del permesso di allacciamento

1. Fatta salva la diversa durata dell'autorizzazione ambientale unica per le attività e gli stabilimenti soggetti alla disciplina del D.lgs 59/05, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ha validità per anni quattro dalla data del rilascio. Il rinnovo deve essere richiesto un anno prima della scadenza.
2. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni della precedente autorizzazione,

anche successivamente alla sua scadenza, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del Dlgs 152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico deve cessare immediatamente.

3. Dopo il rilascio dell'autorizzazione, il Gestore, con provvedimento motivato, può modificarne il contenuto con l'inserimento di obblighi aggiuntivi, quando ciò sia necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi della rete fognaria definita dal Dlgs 152/06 e dalla Regione, nonché dal soggetto gestore del collettore terminale di trasferimento.
4. Ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione deve essere immediatamente segnalata al Gestore. L'utente è tenuto a segnalare preventivamente al Gestore il trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo, nonché eventuali modifiche strutturali, di destinazione d'uso o dei cicli produttivi. Per l'eventuale richiesta, da parte del Gestore, di chiarimenti o di ulteriore documentazione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 6 del presente Regolamento.
5. Nel caso di mancata segnalazione delle variazioni o di mancato invio dei chiarimenti o della ulteriore documentazione richiesti dal Gestore, vale quanto disposto dall'art. 36 del presente Regolamento.
6. Qualora il trasferimento o le modifiche sopra indicate comportino significativi cambiamenti delle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione, l'utente deve richiedere al Gestore, con anticipo di almeno quattro mesi, una nuova autorizzazione allo scarico, con le modalità di cui al precedente articolo 6 del presente Regolamento.
7. Il permesso di allacciamento è tacitamente rinnovato ogni quattro anni.

**TITOLO IV
MANUFATTI, MODALITA' E CONDIZIONI DI
ALLACCIAMENTO**

Art. 10 Impianti di depurazione e opere di fognatura e di allacciamento

1. Il Gestore eroga il servizio di fognatura e depurazione attraverso l'utilizzo di impianti di depurazione, opere di fognatura e di allacciamento, di sua proprietà e di proprietà dei Comuni appartenenti all'ATO Valle del Chiampo, quanto a queste ultime in forza di concessione d'uso stipulata al momento della sua individuazione come soggetto gestore del servizio idrico integrato ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e della L.R. Veneto n. 5/98.

Art. 11 Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

1. Il titolare del permesso di allacciamento provvede a propria cura e spese ed in conformità ai criteri e alle indicazioni regolamentari del Gestore alla costruzione dei condotti di allacciamento, salvo il caso in cui il Gestore deliberi, per particolari motivi tecnici, di effettuare l'allacciamento con mezzi propri.
2. L'esecuzione dell'allacciamento, inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata, nonché la installazione di dispositivi automatici per il controllo o la misurazione degli scarichi o degli approvvigionamenti, sono di norma eseguite dal Gestore; la spesa relativa, preventivamente quantificata, rimane a carico del richiedente e viene notificata preventivamente indicando i tempi e le modalità di pagamento. L'esecuzione dell'intervento sarà successivo al pagamento di cui sopra.

Art. 12 Servitù di passaggio per gli allacciamenti

1. Nel caso in cui l'allacciamento alla rete fognaria di un immobile non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, l'amministrazione locale territorialmente competente e il Gestore, ognuno per quanto di propria competenza, procedono ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e servitù per pubblica utilità.

Art. 13 Modalità tecniche di allacciamento

1. Il tratto terminale delle canalizzazioni di allacciamento alla rete fognaria è munito di pozzetto di ispezione, dotato di tappo a tenuta, disposto al confine di proprietà e, comunque, a valle di ogni ulteriore immissione, accessibile per il campionamento da parte del Gestore.
2. I nuovi fabbricati devono essere dotati di canalizzazioni di scarico separate per le acque domestiche e meteoriche ed assimilabili, che proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti.
3. Devono in ogni caso essere rispettate le norme gestionali di attuazione, recanti specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento, adottate dal Gestore ai sensi dell'art. 42 del presente Regolamento.

Art. 14 Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni possono verificarsi.
2. In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.
3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.
4. Devono in ogni caso essere rispettate le norme gestionali di attuazione, recanti specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento, adottate dal Gestore ai sensi dell'art.42 del presente Regolamento.

Art. 15 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

1. Tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento, nonché i dispositivi automatici di controllo ed ogni altra apparecchiatura imposta dal Gestore per il controllo o la misurazione degli scarichi o degli approvvigionamenti, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del Gestore.
2. Gli utenti segnalano al Gestore le disfunzioni rilevate nel funzionamento di tali manufatti.
3. La manutenzione, la pulizia e le eventuali riparazioni dei manufatti di allacciamento e dei dispositivi di controllo, ubicati in proprietà privata sono poste a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti ed ogni altra caratteristica funzionale.
4. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carenze manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente Regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.
5. E' facoltà del Gestore imporre agli utenti l'esecuzione di specifici lavori di manutenzione, pulizia e riparazione con l'indicazione di un termine trascorso il quale provvederà d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi.

Art. 16 Insediamenti temporanei

1. Gli insediamenti temporanei, ad esempio cantieri per nuove edificazioni, fiere, feste, accampamenti, manifestazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo scarico delle acque reflue, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla rete fognaria ovvero essere costituito da strutture provvisorie. Lo scarico temporaneo deve comunque essere autorizzato dal Gestore.

Art. 17 Immissioni vietate

1. E' vietato immettere nella rete fognaria sostanze che, per qualità e quantità, possano configurarsi come rifiuti solidi anche se triturati, sostanze infiammabili e/o esplosive,

sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici incompatibili con il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, o che comunque possano danneggiare le condotte e gli impianti della rete fognaria..

2. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità ed i limiti quantitativi prescritti.
3. E' vietato l'utilizzo, nei processi produttivi che danno luogo alla formazione degli scarichi di sostanze o preparati classificati come R45 o R46 ai sensi della direttiva 67/548/CEE e della direttiva 88/379/CEE e s.m.i. e di sostanze o preparati comunque contenenti oli minerali esausti e residui di combustibili liquidi, indipendentemente dalla concentrazione e dalla percentuale presente nelle acque reflue immesse nella rete fognaria.

Art. 18 Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

1. Una volta operato l'allacciamento alla rete fognaria dotata di impianto di depurazione finale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 16 del presente Regolamento.
2. Tali manufatti devono, a cura dell'utente, essere opportunamente esclusi dal flusso del reflu e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato, secondo la normativa vigente
3. L'allacciamento alla rete fognaria deve avvenire coordinatamente e contestualmente alle operazioni suddette.
4. Il Gestore, in funzione dello stato di realizzazione della rete fognaria e degli impianti di depurazione e/o di loro adeguamento e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui al 1° comma del presente articolo.

TITOLO V ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 19 Oggetto

1. Il presente titolo disciplina gli scarichi di acque reflue industriali.

Art. 20 Limiti di emissione

1. Le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria devono rispettare i valori limite di emissione qualitativi e quantitativi di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 che subiscano, prima della loro confluenza nello scarico generale, un trattamento particolare per adeguarli ai limiti previsti dalla normativa vigente, prima del trattamento. L'autorizzazione prescrive, in ogni caso, che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06.
3. Gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17 della tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte III del Dlgs 152/06 non possono comunque essere diluiti, prima dell'eventuale pretrattamento, con acque di raffreddamento, di lavaggio, di produzione dell'energia e con altre acque, anche di processo, prive dei medesimi inquinanti e la cui miscelazione determina un effetto di diluizione. Il Gestore, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento e che inoltre sia, per quanto possibile, favorito il riutilizzo delle acque.
4. Il Gestore può richiedere inoltre che scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte III del Dlgs 152/06, subiscano un trattamento

particolare prima della loro confluenza nello scarico in rete fognaria.

5. Eventuali deroghe, limitate nel tempo, ai valori limite di emissione previsti possono essere concesse dal Gestore, a titolo oneroso, con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione, per categorie specifiche di acque reflue industriali, sulla base delle caratteristiche dell'impianto di depurazione e con modalità tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dal Dlgs 152/06 e dalla Regione, nonché dalle prescrizioni dettate dal gestore del collettore terminale di trasferimento. La tariffa da applicare alle deroghe concesse è definita dal Consiglio di Amministrazione del Gestore ed approvata dall'AATO.
6. Possono in tal caso essere imposti dispositivi aggiuntivi di monitoraggio in continuo e richieste analisi periodiche degli effluenti.
7. In caso di necessità ed urgenza, e particolarmente al fine di assicurare, in ogni situazione, il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dal Dlgs 152/06, dalla Regione e dal gestore del collettore terminale di trasferimento, il Gestore può imporre (con provvedimento motivato emesso dal proprio Presidente) – per un periodo determinato non superiore a giorni 30, ma comunque rinnovabile – la chiusura o la sospensione degli scarichi di acque reflue industriali di cui al presente Titolo, l'osservanza di limiti di emissione qualitativi o quantitativi diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente previsti, o altre prescrizioni di qualsiasi natura.

Art. 21 Caratteristiche tecniche delle reti interne e dei manufatti di allacciamento

1. Le reti interne delle acque domestiche provenienti da servizi igienici, mense, cucine ed assimilabili e quelle dei reflui provenienti dall'attività produttiva devono essere, di regola, separate fra di loro.
2. Il Gestore può richiedere, per gli scarichi industriali, che le acque reflue domestiche siano convogliate a monte della immissione nella rete fognaria, cioè a monte del pozzetto finale di prelievo e/o dei dispositivi automatici di controllo.
3. I condotti e i manufatti per le acque domestiche derivanti dall'attività produttiva devono essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.
4. I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette, con giunzioni di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdita di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della rete fognaria.
5. I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami e comunque compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.
6. Sono vietate le canne in terracotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.
7. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.
8. Nessun condotto può immettersi in un altro con diametro minore. I passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.
9. Vanno installate idonee camerette di ispezione ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.
10. A valle di eventuali impianti di pretrattamento e a monte di eventuali confluenze dovrà essere installato un pozzetto di ispezione.
11. A valle del pozzetto di ispezione di cui al punto precedente è consentita la confluenza delle altre acque, a eccezione di quelle meteoriche; dopo detta confluenza e in prossimità del limite di proprietà deve essere ubicato un pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni ed eventuale misurazione dello scarico direttamente accessibile dal suolo pubblico.
12. Devono in ogni caso essere rispettate le norme gestionali di attuazione, recanti specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento, adottate dal Gestore ai sensi dell'art. 42 del presente Regolamento.

Art. 22 Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti dalle superfici scoperte.

2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti, semilavorati e rifiuti che possano essere causa di inquinamento, anche in caso di pioggia.
3. Fatta salva la disciplina regionale prevista dall'art. 113, comma 1 e 3, del D.lgs 152/06 adottata con l'art. 39 del PTA e con i relativi provvedimenti di attuazione adottati dalla Regione e dagli altri Enti territoriali e/o di controllo e/o dal Gestore, qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, il Gestore può autorizzare l'immissione delle stesse nella rete fognaria e/o imporre specifiche prescrizioni; in ogni caso la confluenza delle acque meteoriche in rete fognaria dovrà avvenire a monte del pozzetto di ispezione e/o del dispositivo automatico di controllo.

Art. 23 Impianti di pretrattamento

1. I valori limite di emissione qualitativi per le acque recapitanti nella rete fognaria possono essere raggiunti mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento, in quanto idonei ad assicurare il rispetto dei limiti di emissione degli scarichi delle reti fognarie e degli impianti di depurazione definiti dal Dlgs 152/06, dalla Regione e dal gestore del collettore terminale di trasferimento.
2. Gli impianti di pretrattamento di cui al comma precedente sono soggetti ad approvazione del progetto da parte del Gestore, ai sensi degli artt. 49 e 50 della legge regionale Veneto 16 aprile 1985, n. 33, e successive modificazioni.
3. Il Gestore potrà richiedere anche un sistema per l'equalizzazione delle portate scaricate.
4. Gli appositi pozzetti di ispezione devono essere collocati a monte e a valle dell'impianto di pretrattamento.
5. L'utente rimane esclusivo responsabile dell'impianto, ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, alla gestione di ogni e qualsiasi rifiuto prodotto, nel rispetto della normativa vigente.
6. Gli impianti di pretrattamento devono risultare conformi agli elaborati di progetto allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico.
7. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta al Gestore, che ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio dell'impianto, fatte salve eventuali prescrizioni particolari indicate nell'autorizzazione allo scarico. Per i casi di mancata segnalazione si applica l'art. 36 del presente Regolamento.

Art. 24 Strumenti di controllo in automatico

1. Il Gestore ha la facoltà di prescrivere, in sede di rilascio dell'autorizzazione o, in seguito, con provvedimento motivato, l'installazione di specifici strumenti di controllo in automatico per la misura e la registrazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico. Le spese per le installazioni, la manutenzione e la gestione degli stessi saranno a carico dell'Utente che ha la responsabilità del loro corretto funzionamento. In caso di installazione di strumenti di controllo automatici per la misura delle portate, il volume scaricato nella rete fognaria civile mista o, in caso di rete fognaria separata, i volumi scaricati rispettivamente nella rete fognaria civile nera e nei sistemi locali di raccolta delle acque meteoriche, sono commisurati a quelli indicati dai rispettivi strumenti di controllo in automatico.
2. Gli strumenti di controllo in automatico possono essere interni o esterni allo stabilimento, e - in quest'ultimo caso - possono essere autonomi dallo stabilimento quanto ad alimentazione e funzionamento, fermo restando l'onere di spesa a carico dell'utente. Essi sono sigillati ed accessibili soltanto al personale autorizzato dal Gestore.
3. L'utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Gestore il mancato o anomalo funzionamento degli strumenti di controllo in automatico di cui al presente articolo.
4. L'utente ha altresì l'obbligo di fornire agli strumenti di controllo in automatico l'energia elettrica e l'acqua necessaria per il loro funzionamento e di interrompere immediatamente il processo produttivo e lo scarico qualora la alimentazione di essi venga a mancare per qualunque motivo.

5. La mancata interruzione del processo produttivo e dello scarico in ipotesi di interrotta alimentazione degli strumenti di controllo in automatico o l'omessa segnalazione del loro anomalo funzionamento costituiscono presupposto per la eventuale revoca o sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento.
6. Nell'ipotesi di cui al punto precedente sarà comunque addebitata all'utente una quantità di acqua scaricata pari alla totalità del quantitativo autorizzato allo scarico (o all'approvvigionamento idrico effettuato nel caso risulti superiore al quantitativo autorizzato allo scarico).
7. Nel caso di mancata manutenzione e/o riparazione degli strumenti di controllo da parte dell'Utente, il Gestore potrà diffidare l'Utente stesso ad eseguire i lavori di manutenzione e/o riparazione, con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale provvederà d'ufficio, ponendo a carico dell'Utente inadempiente i relativi costi.
8. In caso di dimostrata inadempienza da parte dell'Utente, il Gestore può decidere di effettuare direttamente la manutenzione e /o riparazione degli strumenti di controllo di cui al presente articolo, ponendo a carico dell'Utente tutte le relative spese.

Art. 25 Ispezioni e controlli

1. In ottemperanza al comma 2 dell'art.128 del D.Lgs. 152/06 il Gestore organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.
2. Il Gestore, in ottemperanza al comma 1 dell'art. 129 del D.Lgs. 152/06 e del contratto di utenza, è autorizzato a disporre tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi che ritenga necessari, anche all'interno degli insediamenti produttivi, per l'accertamento delle condizioni che hanno dato luogo agli scarichi, per la verifica della rete di fognatura interna ed esterna, fino all'allacciamento alle canalizzazioni di rete; ciò in particolare per il controllo dei limiti di accettabilità imposti. Le funzioni di vigilanza e di controllo saranno direttamente svolte, per quanto di competenza, dal Gestore. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
3. Ai sensi dell'art.101, comma 3, del D.Lgs. 152/06, gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Gestore per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 101 dello stesso decreto, si intende effettuata subito a monte del punto di scarico.
4. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono, di norma, riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. Il Gestore, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, può effettuare il campionamento per durate diverse al fine di ottenere campioni più adatti a rappresentare lo scarico, qualora lo giustificino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).
5. Per le modalità di campionamento ed analisi il Gestore farà riferimento alle metodiche APAT o altra metodica ufficiale.
I prelievi e le analisi di controlli verranno programmati dal Gestore che si servirà della propria struttura interna e/o di parificate strutture esterne.
6. I valori riscontrati dalle analisi di controllo saranno utilizzati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione di scarico in fognatura ed ogni altra prescrizione autorizzativa e concorrerà alla determinazione dei parametri necessari all'applicazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione e ad eventuali penalità contrattuali e/o maggiorazioni tariffarie previste dall'Allegato 1 del presente Regolamento.
7. Le spese relative all'attività di campionamento ed analisi saranno a carico dell'Utente.

Art. 26 Disciplina dei cicli produttivi

1. E' facoltà del Gestore, sentiti gli Utenti interessati, dettare criteri per la disciplina e la razionalizzazione dei cicli

produttivi allo scopo di favorire il convogliamento e la depurazione degli scarichi, di risparmiare e di riutilizzare l'acqua impiegata, di recuperare i sottoprodotti della lavorazione e degli eventuali impianti di pretrattamento.

2. Allo scopo, l'Autorità d'Ambito, sentito il Gestore, potrà emanare disciplinari tecnici complementari al presente Regolamento, anche prevedendo modifiche nei cicli tecnologici e sostituzione di materie prime che risultino particolarmente inquinanti o difficili da rimuovere dalle acque di scarico o che comunque siano problematiche per uno o più elementi della filiera fognatura-impianto di depurazione-recapito finale.
3. Le norme di cui al punto precedente saranno tassativamente applicate agli scarichi di complessi industriali che abbiano ottenuto la concessione di costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia e tecnologica, ovvero abbiano mutato destinazione successivamente all'emanazione dei disciplinari tecnici complementari di cui al precedente punto. Negli altri casi, la loro applicazione dovrà essere realizzata secondo un calendario concordato con gli Utenti interessati, tenendo conto delle implicazioni tecnologiche e dei costi che possono derivarne. Resta comunque salva la facoltà del Gestore di stabilire tariffe di utenza differenziata in funzione dei cicli di trattamento adottati e della qualità degli scarichi.

TITOLO VI

TARIFE, CONTROLLI, PENALITA', MAGGIORAZIONI TARIFFARIE, RISOLUZIONE

Art. 27 Tariffa di gestione

1. Per i servizi relativi a captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e di raccolta, allontanamento, depurazione, scarico delle acque provenienti da fabbricati pubblici o privati, adibiti ad uso civile o industriale di qualsiasi specie, è dovuta una tariffa. Essa è unica per ciascuna gestione ed è stabilita in entità tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio della gestione stessa.
2. La tariffa di gestione è determinata dall'Autorità d'ambito sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
3. La tariffa è applicata dal Gestore, nel rispetto della convenzione di gestione e relativo disciplinare, stipulata con l'Autorità d'Ambito.
4. La tariffa ha natura di corrispettivo del servizio reso dal Gestore. Essa consta di una parte fissa e di una variabile e relativa imposta sul valore aggiunto e assicura l'equilibrio economico della gestione e l'equa ripartizione delle spese sostenute, ai fini della gestione, manutenzione e potenziamento del servizio, da parte del Gestore.
5. Per quanto riguarda la quota della tariffa relativa al servizio di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento di Acquedotto.
6. Per quanto riguarda la tariffa applicata al servizio di fognatura e depurazione, essa è suddivisa in due parti, corrispondenti l'una al servizio di fognatura, l'altra al servizio di depurazione, ed è dovuta, quanto alla prima parte, in presenza di allacciamento alla rete fognaria e, quanto alla seconda parte, in presenza di un impianto di depurazione finale attivo.

Art. 28 Tariffe per gli scarichi di acque reflue domestiche

1. Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione per le utenze civili, la quantità di acqua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua fornita, prelevata o accumulata.
2. In forza di apposita convenzione intervenuta tra Gestore ed i Comuni dell'ATO Valle del Chiampo, gli utenti titolari di scarichi di acque reflue domestiche che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a presentare al Gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, la denuncia del quantitativo di acqua prelevata o comunque accumulata nel corso dell'anno precedente.

Art. 29 Tariffe per gli scarichi di acque reflue industriali, nonché di acque meteoriche di dilavamento e/o di prima pioggia provenienti da stabilimenti industriali

1. Relativamente alle utenze industriali munite allo scarico di misuratore di portata e/o dispositivo di controllo in automatico, la quota tariffaria per il servizio di fognatura e depurazione è determinata sulla base della qualità e quantità delle acque reflue scaricate, nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni del presente Regolamento.
2. Per i titolari di scarichi di acque reflue industriali che scaricano nella rete fognaria non controllati e monitorati in via automatica e continuativa la quantità di acqua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua fornita, prelevata o accumulata.
3. In caso di approvvigionamento autonomo gli utenti sono tenuti a presentare al Gestore, sui moduli da questo predisposti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto lo scarico, denuncia della qualità e quantità delle acque reflue scaricate nella rete fognaria.
4. La quota tariffaria è determinata sulla base della qualità e quantità dei reflui scaricati nella rete fognaria e conferiti agli impianti di depurazione, risultanti dalla documentazione di cui al comma precedente o dagli accertamenti disposti dal Gestore. Per gli utenti presso i quali sono installati dispositivi di controllo automatici, la determinazione della tariffa avviene sulla base delle risultanze provenienti da tali strumenti.
5. Per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento e/o di prima pioggia in rete fognaria l'Autorità d'Ambito può determinare una tariffa specifica; sino all'adozione di tale tariffa si applica la tariffa di fognatura e depurazione industriale sull'intero quantitativo scaricato, assunto, in presenza di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia, nella capacità massima della vasca stessa per un numero a forfait di eventi l'anno (trenta).

Art. 30 Accertamento e riscossione

1. La tariffa è riscossa dal Gestore.
2. Il pagamento delle bollette e di ogni altra somma dovuta al Gestore può avvenire a mezzo di: domiciliazione bancaria (RID), carta bancomat, bonifico bancario, conto corrente postale.

Art. 31 Reclami

1. I reclami sono avanzati all'Ufficio Clienti del Gestore, a mezzo fax, posta o deposito a mani.
2. Il Gestore valuta i reclami secondo quanto stabilito dalla Carta del servizio idrico integrato, approvata dall'Autorità d'Ambito, e in considerazione delle direttive impartite dal D.P.C.M. 29 aprile 1999, ferme restando le eventuali prescrizioni dettate dall'Autorità d'Ambito nell'esercizio dei propri poteri di controllo della gestione del servizio.

Art. 32 Contenzioso

1. Per ogni controversia relativa all'applicazione delle tariffe del servizio idrico integrato, nonché all'esecuzione del contratto di utenza, il foro competente è quello di Vicenza, per quanto non devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dalla L. 205/2000.

Art. 33 Sanzioni

1. Sono applicate, dalle Autorità pubbliche competenti, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni civili, penali ed amministrative, in particolare dal D.lgs. 152/06 e della LR 33/1985.

Art. 34 Penali contrattuali e maggiorazioni tariffarie

1. Sono applicate, da parte del Gestore, le seguenti penali e maggiorazioni tariffarie, relative all'inadempimento, da parte dell'utente, del contratto di utenza:
 - a) In caso di morosità dell'utente nel pagamento della tariffa del servizio il Gestore, previa diffida con termine non inferiore a quindici giorni, sospende l'erogazione del servizio. L'erogazione sarà riattivata non oltre due giorni feriali dall'avvenuto pagamento del corrispettivo, maggiorato dell'indennità di mora così come previsto dall'art. 5, comma 2, D.lgs. 09/10/2002, n. 231.
 - b) Per la omessa o ritardata denuncia di cui all'art. 28, comma 2 e 29, comma 3 del presente Regolamento, si applica una maggiorazione pari al quarto (25%) dell'ammontare della tariffa corrispondente.
 - c) Qualora la tariffa in concreto determinata, in base alla qualità e quantità dei reflui scaricati, risulti di importo superiore al quarto rispetto a quella calcolabile secondo le risultanze della denuncia all'art. 28, comma 2 e 29, comma

3 si applica una maggiorazione pari al quarto (25%) della tariffa di importo maggiore accertata.

- d) Il superamento dei limiti di emissione per gli scarichi in rete fognaria stabiliti dal Gestore costituisce parziale inadempimento del contratto di utenza, in quanto violazione delle condizioni convenute relativamente alle modalità dello scarico. In tal caso sono dovute al Gestore le maggiorazioni tariffarie e le penali stabilite nell'Allegato 2 al presente Regolamento.
2. Il contratto di utenza può stabilire ulteriori penali e maggiorazioni tariffarie connesse all'inosservanza del presente Regolamento, del contratto di utenza medesimo, dell'autorizzazione allo scarico, del permesso di allacciamento e/o degli ulteriori provvedimenti adottati dal Gestore.

Art. 35 Contratto di utenza

1. L'attivazione degli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali nella rete fognaria è subordinata alla sottoscrizione del contratto di utenza.
2. I provvedimenti di permesso all'allacciamento (e conseguente ammissione allo scarico) per le acque reflue domestiche e di autorizzazione allo scarico per le acque reflue industriali costituiscono parte integrante del contratto di utenza.

Art. 36 Revoca e sospensione dell'autorizzazione e risoluzione del contratto

1. La sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione, per periodi determinati comunque non superiori a 90 giorni, è disposta dal Gestore:
 - a) per l'accertamento della mancata comunicazione, prevista dall'art. 23, di disservizi dell'impianto di pretrattamento per avaria o straordinaria manutenzione;
 - b) per la mancata interruzione del processo produttivo e dello scarico in ipotesi di cessata alimentazione degli strumenti di controllo in automatico di cui all'art. 24 del presente Regolamento, nonché omessa segnalazione del loro anomalo funzionamento, fermo restando l'addebito all'utente di una quantità di acqua scaricata pari alla totalità del quantitativo autorizzato allo scarico o all'approvvigionamento idrico effettuato;
 - c) in caso di superamento dei limiti di emissione allo scarico, secondo quanto stabilito nell'Allegato 2 al presente Regolamento;
 - d) in caso di inosservanza delle norme di sicurezza presso i manufatti e apparecchiature fiscali di scarico, come specificato nell'Allegato 2;
 - e) in caso di mancata segnalazione, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, di ogni variazione della ditta, ragione sociale e/o titolarità dell'impresa, nonché di mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione entro il termine indicato nella richiesta di cui al medesimo art. 6 e inosservanza di diffida del Gestore;
 - f) in caso di morosità dell'utente nel pagamento della tariffa del servizio al Gestore previa diffida con termine non inferiore a quindici giorni;
 - g) inosservanza di limiti e/o prescrizioni contenuti nell'autorizzazione allo scarico e/o di diffide e altri provvedimenti adottati dal Gestore.
2. La revoca dell'autorizzazione allo scarico e/o del permesso di allacciamento è disposta dal Gestore nelle seguenti ipotesi:
 - a) accertamento della mancata comunicazione, entro 60 giorni dal suo verificarsi, di ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione in applicazione degli artt. 6 e 9 del presente Regolamento;
 - b) mancata preventiva segnalazione, ai sensi dall'art. 9 del presente Regolamento, della variazione del trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo e/o delle eventuali modifiche strutturali, di destinazione d'uso o dei cicli produttivi, nonché mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione entro il termine indicato nella richiesta di cui al medesimo art. 9;
 - c) ritardo nel pagamento della tariffa del servizio protratto per oltre 30 giorni, ferma restando l'obbligazione, a carico dell'utente, di pagare quanto dovuto per la fruizione del servizio;
 - d) inosservanza di limiti e/o prescrizioni contenuti nell'autorizzazione allo scarico e/o di diffide e altri provvedimenti adottati dal Gestore;

- e) manomissione degli strumenti di controllo in automatico o elusione volontaria del controllo delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
3. Il Gestore, verificato l'avverarsi di una delle condizioni di cui al comma precedente, avvia il procedimento di revoca e ne invia comunicazione all'utente, in una delle forme prescritte dall'art. 8 della L. 241/90, ferma restando la possibilità di adottare preventivamente, in via cautelare, provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione allo scarico.
4. Per le ipotesi di cui alla lettera g) del comma 1 del presente articolo ed alla lettera d) del comma 2, si applica la procedura prevista dall'art. 130 del D.lgs 152/06.
5. La revoca dell'autorizzazione allo scarico o del permesso di allacciamento, essendo connessa ad un inadempimento da parte dell'utente, comporta la risoluzione del contratto di utenza, secondo quanto stabilito nel contratto medesimo.
6. Dopo la revoca l'utente ha diritto ad ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione e/o permesso di allacciamento, nonché di stipulare un nuovo contratto di somministrazione, con priorità rispetto ad altre ad eventuali richieste formulate da terzi non utenti della rete fognaria, ove la relativa domanda sia presentata nel termine indicato nel provvedimento di revoca e comunque non oltre sei mesi dalla data del provvedimento medesimo.

Art. 37 Carta dei Servizi per gli Utenti

1. Il Gestore predispone, ai sensi del DPCM 4/3/96 e del DPCM 29/4/99, la Carta dei Servizi per gli utenti e ne consegna copia a chi ne faccia richiesta, nonché a ciascun utente al momento della presentazione della domanda di ammissione o di autorizzazione allo scarico e della domanda di rinnovo.

Art. 38 Pubblicità del Regolamento

1. Una copia aggiornata del presente Regolamento con le sue successive modifiche o integrazioni e interpretazioni è tenuta a disposizione presso l'Ufficio Clienti del Gestore e pubblicata sul sito internet perché il pubblico possa prenderne visione.
2. Il Gestore consegna copia del presente Regolamento a tutti gli utenti titolari di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, a mezzo posta o allegandola al contratto.
3. Chiunque sia interessato può richiedere copia del Regolamento, pagando i relativi diritti di segreteria.

Art. 39 Modulistica per gli Utenti

1. Presso il Servizio Clienti del Gestore sono a disposizione del pubblico i moduli per la presentazione delle domande di permesso di allacciamento ed autorizzazione allo scarico nella rete fognaria, nonché per l'effettuazione delle denunce di cui agli artt. 28, comma 2 e 29, comma 3 del presente Regolamento.

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 40 Entrata in vigore del Regolamento e sua applicazione

1. Il Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo l'approvazione effettuata dall'Autorità d'Ambito dell'ATO Valle del Chiampo.
2. Il Regolamento vincola tutti gli utenti che usufruiscono del servizio. Eventuali istanze motivate di deroga o istanze dirette ad ottenere indicazioni circa la corretta applicazione ed interpretazione del Regolamento possono essere avanzate al Gestore per il tramite del Servizio Clienti.

Art. 41 Allegati al Regolamento

1. Il presente Regolamento è corredato dei seguenti Allegati, vincolanti per l'utente:
Allegato 1: Limiti di emissione allo scarico.
2. Allegato 2: Penalità contrattuali, maggiorazioni tariffarie e sospensione dell'autorizzazione per il superamento dei limiti quali-quantitativi di emissione allo scarico. Gli Allegati sono inizialmente approvati dall'Autorità d'Ambito contestualmente al presente Regolamento e, successivamente, su richiesta del Gestore.
3. Le modifiche od integrazioni agli Allegati già approvati dall'Autorità d'Ambito avranno efficacia dal quindicesimo

giorno successivo alla loro comunicazione all'Autorità medesima da parte del Gestore, senza che sia nel frattempo intervenuto parere contrario.

Art. 42 Norme gestionali di attuazione del Regolamento

1. Il Gestore adotta, con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione, norme gestionali di attuazione del presente Regolamento, che pure vincolano l'utente, recanti specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento e altre norme attinenti ad aspetti tecnici e gestionali del servizio.
2. Le norme gestionali di attuazione, come anche le modifiche od integrazioni ad esse apportate dal Gestore, hanno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla loro comunicazione all'Autorità d'Ambito senza che questa abbia espresso parere contrario.

Art. 43 Abrogazioni di disposizioni incompatibili

1. Le norme del presente Regolamento sostituiscono tutte le disposizioni regolamentari previgenti con esse incompatibili.